



Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 148 final

2018/0073 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti
dalla fornitura di taluni servizi digitali**

{SWD(2018) 81} - {SWD(2018) 82}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il mercato unico digitale, che mira ad aprire opportunità digitali per i cittadini e per le imprese in un mercato di oltre 500 milioni di consumatori europei, figura tra le principali priorità politiche della Commissione europea¹. Per esplicitare il suo potenziale, il mercato unico digitale dell'UE ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio. Garantire una tassazione equa dell'economia digitale rientra anche nel programma della Commissione europea relativo a un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea².

L'economia digitale sta trasformando il nostro modo di interagire, consumare e svolgere attività imprenditoriali. Le imprese digitali crescono a ritmo molto più rapido rispetto all'economia nel suo complesso, e questa tendenza è destinata a proseguire. Le tecnologie digitali offrono numerosi vantaggi alla società e, dal punto di vista fiscale, creano opportunità per le amministrazioni fiscali e offrono soluzioni per ridurre gli oneri amministrativi, facilitare la collaborazione tra autorità fiscali e contrastare l'evasione fiscale.

Tuttavia, attualmente i decisori politici stentano a trovare soluzioni in grado di assicurare una tassazione equa ed efficace che stia al passo con l'accelerazione della trasformazione digitale dell'economia, considerato che le norme vigenti sulla tassazione delle imprese sono obsolete e non tengono conto di questa evoluzione. In particolare, le norme vigenti non sono più adeguate al contesto odierno in cui è agevolato il commercio elettronico transfrontaliero senza presenza fisica, le imprese dipendono in larga misura da attività immateriali difficili da valutare e i contenuti generati dagli utenti e la raccolta dei dati sono attività fondamentali per la creazione di valore delle imprese digitali.

Sul piano internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha già riconosciuto, nella sua relazione sull'azione 1³ pubblicata nel 2015 nel quadro del progetto dell'OCSE/G20 concernente l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che il passaggio al digitale e alcuni dei modelli imprenditoriali che ne risultano costituiscono un problema per la fiscalità internazionale. In seguito a tale relazione, i ministri delle Finanze del G20 hanno ribadito il loro sostegno ai lavori dell'OCSE sulla tassazione e la digitalizzazione. Pertanto, l'OCSE ha elaborato una relazione intermedia⁴ sulla tassazione dell'economia digitale che è stata presentata ai ministri delle Finanze del G20 nel marzo 2018. La relazione intermedia esamina la necessità di adeguare il sistema fiscale internazionale alla digitalizzazione dell'economia e individua gli elementi di cui devono tenere conto i paesi che intendono introdurre misure provvisorie per affrontare le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione.

¹ COM(2015) 192 final.

² COM(2015) 302 final.

³ OCSE (2015), 'Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1 – 2015 Final Report', edizioni OCSE, Parigi.

⁴ OCSE (2018), 'Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS', edizioni OCSE, Parigi.

A livello di Unione, tali sfide sono state identificate nella comunicazione della Commissione riguardante “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale”⁵, adottata il 21 settembre 2017. La presente iniziativa è stata menzionata anche nella lettera d’intenti del Presidente Juncker che accompagnava il discorso sullo stato dell’Unione del 2017⁶. A livello di Stati membri, diversi ministri delle Finanze dell’UE hanno firmato congiuntamente una dichiarazione politica (“Iniziativa congiunta sulla tassazione delle società che operano nell’economia digitale”) in cui hanno espresso sostegno per soluzioni efficaci e compatibili con il diritto dell’UE basate sul concetto dell’istituzione di una cosiddetta “imposta di compensazione” sul fatturato generato in Europa dalle aziende digitali⁷. In seguito a questa iniziativa il Consiglio europeo ha adottato le sue conclusioni il 19 ottobre 2017⁸ sottolineando la “necessità di un sistema di tassazione equo, efficace e adeguato all’era digitale”. Inoltre, nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2017⁹ si è preso atto dell’interesse di molti Stati membri nei confronti di misure temporanee, ad esempio un contributo basato sulle entrate delle attività digitali nell’UE, e si è ritenuto che la Commissione possa valutare tali misure.

La presente proposta risponde a questi inviti ad agire e affronta a titolo provvisorio il problema dell’inadeguatezza delle attuali norme in materia di imposta sulle società per l’economia digitale.

Tali norme sono state concepite per le imprese tradizionali. Le norme fiscali attuali si basano sul principio secondo cui gli utili dovrebbero essere tassati nel luogo in cui è creato il valore. Tuttavia, tali norme sono state concepite per la maggior parte all’inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e definiscono ciò che dà luogo a un diritto a tassazione in un paese (dove tassare) e quale percentuale del reddito delle società è imputata a un paese (quanto tassare), per lo più sulla base del fatto di avere una presenza fisica in tale paese. Ciò significa che persone non residenti a fini fiscali sono soggette a imposta in un paese soltanto se hanno una presenza che costituisce una stabile organizzazione. Tuttavia, tali norme non tengono conto della portata mondiale delle attività digitali, per le quali la presenza fisica non è più un requisito per poter fornire servizi digitali. Inoltre, le imprese digitali presentano caratteristiche diverse da quelle delle imprese tradizionali per quanto riguarda il modo in cui è creato il valore grazie alla loro capacità di svolgere attività a distanza, il contributo degli utenti finali per la rispettiva creazione di valore, l’importanza delle attività immateriali e la tendenza verso strutture di mercato in cui “il vincitore piglia tutto” radicate nella forte presenza degli effetti di rete e nel valore dei megadati.

L’applicazione delle norme attuali in materia di imposta sulle società all’economia digitale ha portato a un’asimmetria tra il luogo dove gli utili sono tassati e quello dove è creato il valore, soprattutto nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione

⁵ COM(2017) 547 final.

⁶ Stato dell’Unione 2017. Lettera d’intenti al Presidente Antonio Tajani e al primo ministro Jüri Ratas, 13 settembre 2017, consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_it.pdf.

⁷ Dichiarazione politica: iniziativa congiunta sulla tassazione delle società che operano nell’economia digitale – http://www.mef.gov.it/inevidenza/banner/170907_joint_initiative_digital_taxation.pdf presentata alla presidenza estone del Consiglio da Germania, Francia, Italia e Spagna nel settembre 2017.

⁸ Riunione del Consiglio europeo (19 ottobre 2017) – Conclusioni (EUCO 14/17).

⁹ Conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell’economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).

degli utenti. Sul piano fiscale questa situazione presenta una duplice sfida. In primo luogo, i contributi che un'impresa ottiene dagli utenti, che di fatto costituisce la creazione di valore per l'impresa, potrebbero provenire da una giurisdizione fiscale in cui l'impresa che esercita un'attività digitale non è fisicamente stabilita (e quindi non è stabilita a fini fiscali conformemente alle norme vigenti) e dove quindi i ricavi generati da tali attività non possono essere tassati. In secondo luogo, anche se un'impresa ha una stabile organizzazione nella giurisdizione in cui si trovano gli utenti, il valore creato attraverso la partecipazione degli utenti non viene preso in considerazione ai fini della determinazione della quota dell'imposta che dovrebbe essere versata in ciascun paese. Inoltre questa situazione ha delle conseguenze in termini di rischio di elusione artificiale delle norme relative alla stabile organizzazione, crea una distorsione della concorrenza tra i soggetti del mercato digitale e incide negativamente sui ricavi.

La Commissione ha riconosciuto che l'approccio ideale consisterebbe nel trovare soluzioni multilaterali e internazionali per tassare l'economia digitale, considerata la portata globale di questa sfida. La Commissione lavora a stretto contatto con l'OCSE per sostenere l'elaborazione di una soluzione internazionale. Tuttavia, i progressi a livello internazionale sono difficoltosi, a causa della natura complessa del problema e della vasta gamma di problemi da affrontare, e raggiungere un consenso internazionale potrebbe richiedere tempo. Per questo motivo la Commissione ha deciso di agire e propone oggi di adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione per renderle consone alle caratteristiche delle imprese digitali¹⁰ e di raccomandare agli Stati membri di applicare questa soluzione globale alle rispettive convenzioni in materia di doppia tassazione con le giurisdizioni dei paesi terzi¹¹. Il consiglio ECOFIN, pur sottolineando nelle sue conclusioni del 5 dicembre 2017 di preferire una soluzione globale volta a monitorare attentamente gli sviluppi internazionali futuri e a valutare le risposte adeguate, ha accolto con favore l'azione intrapresa dall'UE. Oltre alle presenti proposte, è fondamentale lavorare a livello dell'OCSE per raggiungere un consenso internazionale su questo problema. La Commissione seguirà da vicino l'evolversi della situazione.

In attesa di trovare una soluzione globale, la cui adozione e attuazione richiedono tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per intervenire sul problema, tenuto conto del rischio di una progressiva erosione significativa delle loro basi imponibili per l'imposta sulle società e del fatto che la situazione attuale viene percepita come iniqua. Per quanto in 10 Stati membri siano in atto misure unilaterali volte a risolvere il problema in maniera limitata, questa tendenza si sta intensificando e le misure adottate sono molto differenti in termini di ambito di applicazione e di principi sottostanti. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme.

Pertanto la Commissione deve agire e proporre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata. A tale fine la presente proposta stabilisce un sistema comune d'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di soggetti passivi (in appresso "imposta sui servizi digitali" o "ISD"). Obiettivo specifico della presente proposta è presentare una misura mirata ai ricavi derivanti

¹⁰ Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final).

¹¹ Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018) 1650 final).

dalla fornitura di taluni servizi digitali che sia facile da attuare e contribuisca a creare condizioni di concorrenza eque a titolo provvisorio, in attesa che sia stata messa a punto una soluzione globale.

Ciò è in linea con gli obiettivi generali della presente proposta, che è finalizzata a:

- proteggere l'integrità del mercato unico e garantirne il corretto funzionamento;
 - garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche all'interno dell'Unione ed evitare un'erosione delle basi imponibili nazionali;
 - garantire che sia preservata l'equità sociale e che vi siano condizioni di concorrenza eque per tutte le imprese che operano nell'Unione; nonché
 - contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e colmare le lacune attuali nelle norme internazionali che rendono possibile ad alcune imprese digitali l'elusione fiscale nei paesi in cui operano e creano valore.
- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta fa parte delle azioni intraprese a livello internazionale e dell'Unione per adeguare il quadro fiscale attuale all'economia digitale.

A livello internazionale, la sfida di garantire che il reddito di tutti gli attori dell'economia digitale sia soggetto a un'equa imposizione era già stata identificata nell'ambito dell'azione 1 del progetto BEPS dell'OCSE/G20, e l'OCSE ha preparato una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale che è stata presentata ai ministri delle Finanze del G20 nel marzo 2018.

A livello di Unione, l'istituzione di norme fiscali eque per la tassazione dell'economia digitale fa parte del programma della Commissione sulla tassazione equa, che andrà ad aggiungersi ai miglioramenti apportati negli ultimi anni al quadro normativo in materia di fiscalità delle imprese. A tale riguardo, nel 2016 la Commissione ha rilanciato la proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)¹², che fornirà un quadro competitivo, equo e solido per la tassazione delle imprese nel mercato unico. Nel settore dell'IVA, la Commissione sta inoltre affrontando le sfide connesse all'economia digitale con la sua proposta sul commercio elettronico adottata dal Consiglio nel dicembre 2017¹³, che è in linea con altre misure legislative stabilite nel piano d'azione sull'IVA¹⁴.

La presente proposta fa parte di un pacchetto di misure che comprende anche una proposta di direttiva relativa a una soluzione globale¹⁵, una raccomandazione agli Stati membri affinché includano la soluzione globale nelle convenzioni in materia di doppia imposizione concluse con le giurisdizioni dei paesi terzi¹⁶ e una comunicazione che illustra il contesto e spiega come si articolano fra loro le proposte¹⁷. I principi su cui si fonda la presente proposta e, in particolare, il concetto di creazione di valore da parte degli utenti, sono allineati a quelli della

¹² COM(2016) 685 final e COM(2016) 683 final.

¹³ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

¹⁴ COM(2016) 148 final.

¹⁵ COM(2018) 147 final.

¹⁶ COM(2018) 1650 final.

¹⁷ COM(2018) 146 final.

proposta di direttiva relativa a una soluzione globale e alla raccomandazione, come spiegato nella comunicazione. In particolare, questa misura provvisoria riguarda i casi in cui il contributo degli utenti alla creazione di valore per un'impresa è più significativo, mentre il concetto di creazione di valore da parte degli utenti è anche il fattore di cui la soluzione globale intende tenere conto nel quadro in materia di fiscalità delle imprese.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è inoltre coerente con la strategia per il mercato unico digitale¹⁸, nella quale la Commissione si è impegnata a garantire l'accesso alle attività online per i cittadini e le imprese in condizioni di concorrenza leale, nonché a creare opportunità digitali per i cittadini e le imprese e a rafforzare la posizione dell'Europa quale leader mondiale nell'economia digitale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta di direttiva si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale disposizione permette al Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo, di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa ad altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è coerente con il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). In attesa di un'azione comune e coordinata a livello di Unione per riformare quadro normativo in materia di fiscalità delle imprese per includervi le attività digitali delle imprese, gli Stati membri possono introdurre misure provvisorie unilaterali per affrontare i problemi posti dalla tassazione delle imprese digitali. Alcune di queste misure, che possono essere molto diversificate, sono già in atto o sono previste dagli Stati membri. A tale riguardo un'azione dell'Unione è necessaria per attenuare la frammentazione del mercato unico e la comparsa di distorsioni della concorrenza all'interno dell'Unione in seguito all'adozione di tali misure unilaterali divergenti a livello nazionale. Inoltre, una soluzione a livello di Unione al posto di differenti politiche nazionali permette di ridurre l'onere di conformità per le imprese soggette alle nuove norme, oltre a dare un segnale forte alla comunità internazionale riguardo all'impegno dell'UE ad agire per garantire la tassazione equa dell'economia digitale.

- **Proporzionalità**

L'opzione preferita è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come risulta dal test di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare il problema senza ostacolare il mercato unico. Inoltre, la presente proposta punta a istituire una struttura comune dell'imposta, lasciando al contempo un margine di manovra sufficiente agli Stati membri per quanto riguarda la definizione di determinati aspetti amministrativi connessi alla misura, come gli obblighi in materia di contabilità, di tenuta dei

¹⁸ COM(2015) 192 final.

registri, nonché altri obblighi volti a garantire l'effettivo pagamento dell'ISD dovuta. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure riguardanti la prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscali con riguardo all'ISD e mantengono la facoltà di procedere al recupero forzato dell'ISD e di effettuare audit fiscali conformemente alle loro norme e procedure. Cfr. anche il punto 9.4.2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta¹⁹.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone una direttiva, essendo questo l'unico strumento disponibile a titolo dell'articolo 113 del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La strategia di consultazione è stata incentrata su tre gruppi principali di portatori di interessi: le amministrazioni fiscali degli Stati membri, le imprese e i cittadini. Le due principali attività di consultazione sono state una consultazione pubblica aperta che ha raccolto un totale di 446 contributi nell'arco di 12 settimane (dal 26 ottobre 2017 al 3 gennaio 2018) e un sondaggio mirato rivolto a tutte le amministrazioni fiscali dell'Unione. Anche i membri della piattaforma per la buona governance fiscale (composta da tutte le autorità fiscali dell'Unione e da 15 organizzazioni che rappresentano imprese, società civile e consulenti fiscali) sono stati informati della presente iniziativa e invitati a esprimere il loro parere. Sono stati presi in considerazione anche i contributi spontanei. Come risulta dall'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, un'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali è risultata l'opzione preferita come soluzione provvisoria dai portatori di interessi (10 autorità fiscali nazionali su 21 e il 53% dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta).

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto relativa alla proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo della Commissione il 7 febbraio 2018. Il comitato ha espresso un parere positivo sulla proposta, unitamente ad alcune raccomandazioni che sono state prese in considerazione nella versione definitiva della valutazione d'impatto. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto figurano nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta²⁰. Per quanto riguarda i soggetti che sarebbero interessati dalla presente proposta e in che modo si rimanda all'allegato 3 di tale documento.

La valutazione d'impatto della presente proposta ha preso in esame diverse opzioni per una soluzione provvisoria. A causa di diversi vincoli giuridici si è tuttavia chiarito che era opportuno concentrarsi su un'imposta sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali. Sono state prese in considerazione diverse opzioni per quanto riguarda l'impostazione di tale ISD (cfr. sezione 9.2 della valutazione d'impatto) e in particolare il suo ambito di applicazione (quali servizi sono coperti), l'applicazione di una soglia di volume d'affari (quali imprese sono coperte), l'aliquota d'imposizione e la riscossione dell'imposta.

¹⁹ SWD(2018) 81 final.

²⁰ SWD(2018) 81 final.

Come spiegato nella valutazione d'impatto, l'impostazione prescelta per questa opzione è un'imposta con un ambito di applicazione ristretto, da riscuotere sui ricavi lordi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali per i quali la creazione di valore da parte degli utenti svolge un ruolo fondamentale, e in cui soltanto le imprese situate al di sopra delle due soglie basate sui ricavi sarebbero considerate soggetti passivi debitori dell'imposta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Una volta adottata la direttiva, la Commissione ne sorveglierà l'attuazione e l'applicazione in stretta collaborazione con gli Stati membri e valuterà il corretto funzionamento dell'iniziativa e il grado di conseguimento dei suoi obiettivi sulla base degli indicatori indicati al punto 10 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Definizioni (articolo 2)

Questo articolo contiene le definizioni dei diversi concetti necessari per applicare le disposizioni della direttiva.

Ricavi imponibili (articolo 3)

Questo articolo definisce i ricavi che sono considerati ricavi imponibili ai fini della presente direttiva.

L'ISD è un'imposta che ha una portata mirata che viene riscossa sui ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dalla creazione di valore da parte degli utenti. I servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD sono quelli per i quali la partecipazione degli utenti a un'attività digitale costituisce un contributo fondamentale per l'impresa che svolge tale attività e che le permette di ottenerne dei ricavi. In altri termini, i modelli imprenditoriali contemplati dalla presente direttiva sono quelli che non potrebbero esistere nella loro forma attuale senza la partecipazione degli utenti. Il ruolo svolto dagli utenti di tali servizi digitali è unico e più complesso rispetto a quello tradizionalmente svolto dai clienti. Questi servizi possono essere forniti a distanza, senza che il fornitore dei servizi sia necessariamente stabilito fisicamente nella giurisdizione in cui si trovano gli utenti e dove è creato il valore. Di conseguenza, tali modelli imprenditoriali sono all'origine del divario maggiore tra il luogo dove i ricavi vengono tassati e il luogo dove è creato il valore. Tuttavia, l'elemento soggetto a tassazione sono i ricavi ottenuti dalla monetizzazione del contributo degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.

Vi sono diversi modi in cui la partecipazione degli utenti può contribuire al valore di un'impresa. Ad esempio, le imprese digitali possono ricavare dati relativi alle attività degli utenti sulle interfacce digitali, cosa che di norma serve a fornire pubblicità mirate a tali utenti, o possono trasmetterli a terzi a titolo oneroso. Un altro modo consiste nella partecipazione attiva e continuativa degli utenti sulle interfacce digitali multilaterali, che si basano sugli effetti di rete in cui, in generale, il valore del servizio aumenta in funzione del numero di utenti che utilizzano l'interfaccia. Il valore di tali interfacce risiede nei collegamenti tra gli utenti e nelle interazioni tra di essi, nel corso dei quali gli utenti spesso caricano e condividono informazioni all'interno della rete. Tali interfacce digitali multilaterali possono

anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, il che costituisce un'altra chiara forma di partecipazione degli utenti.

Sulla base delle diverse forme di partecipazione degli utenti descritte sopra, i ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta (ricavi imponibili) sono quelli generati dalla fornitura di uno dei servizi indicati in appresso (servizi imponibili), quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1:

- servizi consistenti nella collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali;
- servizi consistenti nella messa a disposizione degli utenti di interfacce digitali multilaterali, che possono essere definiti anche come “servizi di intermediazione”, che permettono agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi e che possono anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti.

La fornitura di servizi pubblicitari consistenti nella collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia è definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) in senso lato, in linea con i modelli imprenditoriali esaminati. Ciò in quanto la collocazione di tale pubblicità in un contesto digitale è il modo in cui l'impresa che rende possibile la comparsa della pubblicità su un'interfaccia digitale di norma monetarizza il traffico degli utenti e i dati degli utenti utilizzati per collocare la pubblicità. La definizione del servizio non tiene conto del fatto che il fornitore del servizio pubblicitario sia proprietario dell'interfaccia digitale sulla quale figura l'annuncio pubblicitario. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 3, chiarisce che nei casi in cui il fornitore del servizio pubblicitario e il proprietario dell'interfaccia digitale sono entità distinte, si considera che quest'ultimo non abbia fornito un servizio imponibile rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ciò per evitare possibili effetti a cascata o la doppia imposizione degli stessi ricavi (una parte dei ricavi ottenuti dall'entità responsabile per la collocazione della pubblicità di un cliente sarà versata al proprietario dell'interfaccia digitale sulla quale comparirà l'annuncio, in cambio dell'affitto di uno spazio digitale su tale interfaccia).

I servizi di intermediazione sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), con riferimento a interfacce digitali multilaterali che permettono agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi, che è il fattore che permette ai fornitori di tali servizi di beneficiare degli effetti di rete. La capacità di tali interfacce di creare collegamenti tra gli utenti è l'elemento che distingue i servizi di intermediazione da altri servizi che possono anche essere considerati servizi che agevolano l'interazione tra utenti, ma in cui questi ultimi non possono entrare in contatto se non hanno già stabilito un contatto in altro modo, ad esempio per mezzo di servizi di messaggistica istantanea. La creazione di valore per questi altri servizi, che possono essere generalmente definiti come servizi di comunicazione o di pagamento, risiede nell'elaborazione e nella vendita del software di supporto che permette lo svolgimento dell'interazione, e dipende meno dalla partecipazione degli utenti. Di conseguenza, i servizi di comunicazione o di pagamento rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, come chiarito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Per i casi che riguardano interfacce digitali multilaterali che facilitano la corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, i ricavi ottenuti dagli utenti mediante tali operazioni sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online attraverso il sito web del fornitore di tali beni e servizi (che possono comportare ciò che è generalmente noto come “commercio elettronico”) sono esclusi

dall'ambito di applicazione dell'ISD perché la creazione di valore per il dettagliante consiste nei beni o servizi forniti, mentre l'interfaccia digitale viene usata semplicemente come mezzo di comunicazione.

L'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), chiarisce anche che i servizi forniti agli utenti da un'entità mediante un'interfaccia digitale e che consistono nella fornitura di contenuto digitale quali video, audio o testo, di proprietà di tale entità o di cui l'entità ha acquistato i diritti di distribuzione, non vanno considerati servizi di intermediazione e dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, essendo meno certa la misura in cui la partecipazione degli utenti è fondamentale per la creazione di valore per l'impresa. È importante chiarire questo punto, dal momento che alcuni fornitori di contenuto digitale mediante una piattaforma digitale possono consentire una qualche interazione tra i destinatari di tale contenuto ed essere quindi considerati rientrare nella definizione di interfacce digitali multilaterali che forniscono servizi di intermediazione. Tuttavia, in questi casi l'interazione tra utenti rimane secondaria rispetto alla fornitura del contenuto digitale, in cui il fine esclusivo o principale per l'utente è ricevere il contenuto digitale dall'entità che mette a disposizione l'interfaccia digitale (ad esempio, la fornitura di un videogioco a un utente da parte di un'entità costituirebbe una fornitura di contenuto digitale da parte dell'entità che non rientra nell'ambito di applicazione dell'ISD, a prescindere che tale utente possa o no giocare contro altri giocatori e quindi sia ammessa un certa interazione tra loro).

La fornitura di contenuto digitale agli utenti da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale, che costituisce un servizio escluso dall'ambito di applicazione dell'ISD, va distinta dalla messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale attraverso la quale gli utenti possono caricare e condividere contenuti digitali con altri utenti, o dalla messa a disposizione di un'interfaccia che facilita la corrispondente fornitura di contenuto digitale direttamente tra utenti. Questi ultimi servizi costituiscono un servizio di intermediazione prestato dall'entità che mette a disposizione l'interfaccia digitale multilaterale e quindi rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD, indipendentemente dalla natura dell'operazione corrispondente. Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), sottolinea che la fornitura di contenuto digitale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'ISD deve essere effettuata dall'entità che mette a disposizione l'interfaccia digitale attraverso la quale viene fornito il contenuto digitale, e non dagli utenti dell'interfaccia ad altri utenti.

I servizi imponibili che consistono nella trasmissione dei dati raccolti sugli utenti sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), con riferimento ai dati che sono stati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali. Ciò in quanto i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD sono quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti, e non i servizi che utilizzano le interfacce come metodo per trasmettere i dati generati in altro modo. L'ISD non è quindi un'imposta sulla raccolta di dati o sull'uso dei dati raccolti da un'impresa per i fini interni della stessa, né sulla condivisione dei dati raccolti da un'impresa con altre parti a titolo gratuito. L'ISD riguarda la trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti da un'attività molto specifica (le attività degli utenti sulle interfacce digitali).

Come spiegato all'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), i servizi disciplinati dall'allegato I, sezione A, punti da 1) a 9), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e forniti da sedi di negoziazione o da internalizzatori sistematici quali definiti

²¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

nella stessa direttiva o da fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD. Inoltre, i servizi che consistono nel facilitare la concessione di prestiti forniti da fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati non rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD. Per "fornitore di servizi di crowdfunding regolamentati" si intende un fornitore di servizi soggetto a tutte le norme future dell'Unione eventualmente adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE per la regolamentazione dei servizi di crowdfunding.

Le interfacce digitali multilaterali che consentono agli utenti di beneficiare di servizi di esecuzione di ordini, di servizi di investimento o di servizi di ricerca di investimenti come quelli messi a disposizione dalle entità di cui sopra, o di venire a conoscenza di tali servizi, spesso comportano l'interazione degli utenti. Tuttavia, l'utente non svolge un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'entità che mette a disposizione un'interfaccia digitale. In compenso, il valore risiede nella capacità di tale entità di riunire venditori e acquirenti di prodotti finanziari in condizioni specifiche e distintive, che non si verificherebbero in altre circostanze (rispetto ad esempio a operazioni concluse al di fuori di tali interfacce direttamente tra le controparti). Un servizio che consiste nella messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale da parte di una simile entità va al di là della semplice agevolazione delle operazioni su strumenti finanziari tra utenti dell'interfaccia. Nello specifico, i servizi regolamentati che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva mirano a fornire un ambiente sicuro per le operazioni finanziarie. L'entità che fornisce tali servizi stabilisce quindi le condizioni specifiche alle quali tali operazioni finanziarie possono essere effettuate onde garantire alcuni elementi essenziali come la qualità nell'esecuzione delle operazioni, il livello di trasparenza sul mercato e l'equità di trattamento tra gli investitori. Infine, tali servizi hanno l'obiettivo fondamentale e specifico di agevolare i finanziamenti, gli investimenti o il risparmio.

Per quanto riguarda le piattaforme di crowdfunding, il crowdfunding basato su investimenti e quello basato sul prestito sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, in quanto i fornitori di tali servizi svolgono lo stesso ruolo delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici e di conseguenza non costituiscono una semplice intermediazione. Tuttavia, i servizi forniti dalle piattaforme di crowdfunding che non sono basate su investimenti o sul prestito e che costituiscono una intermediazione, come il crowdfunding basato sulle donazioni o con ricompensa, o i servizi forniti da tali piattaforme consistenti nella collocazione di pubblicità, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Poiché la trasmissione di dati da parte di sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici o fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati è limitata alla fornitura dei servizi finanziari regolamentati di cui sopra ed è disciplinata in quanto tale dal diritto dell'Unione, anche la fornitura di servizi di trasmissione di dati da parte di tali entità dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'ISD, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 5.

L'articolo 3, paragrafo 2, chiarisce che l'ISD viene riscossa sui ricavi lordi di un'impresa provenienti dalla fornitura dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe.

L'articolo 3, paragrafo 7, chiarisce che i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi imponibili tra entità appartenenti a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria non sono considerati ricavi imponibili.

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, se un'entità appartenente a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria fornisce un servizio imponibile a terzi, ma il compenso per tale servizio viene riscosso da un'altra entità del gruppo, tale compenso è considerato ottenuto dall'entità che ha fornito il servizio. Tale disposizione costituisce una misura di tutela

finalizzata a impedire a un'entità che fornisce servizi imponibili e ottiene i ricavi derivanti da tali servizi mediante un'altra entità dello stesso gruppo di eludere l'ISD dovuta.

Soggetto passivo (articolo 4)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, un'entità che si situa al di sopra delle due soglie in appresso è considerata un soggetto passivo ai fini dell'ISD:

- l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; nonché
- l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 50 000 000 EUR.

La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) limita l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono quelle che detengono posizioni di mercato consolidate grazie alle quali beneficiano maggiormente degli effetti di rete e sfruttano i megadati, fondando quindi i loro modelli imprenditoriali sulla partecipazione degli utenti. Tali modelli imprenditoriali, che comportano il divario maggiore tra il luogo in cui viene imposta la tassazione e il luogo dove è creato il valore, sono quelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta. La capacità economica delle imprese che si configurano come soggetti passivi va considerata come indice della loro capacità di attirare un elevato numero di utenti, requisito necessario affinché tali modelli imprenditoriali siano redditizi. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Per tale motivo la stessa soglia è stata proposta in altre iniziative dell'Unione, come la CCCTB. Inoltre, tale soglia intende conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD, soprattutto considerato che alcune di esse potrebbero non tenere una contabilità separata dei ricavi ottenuti dalle attività che rientrano nell'ambito di applicazione di questa imposta. Inoltre, la soglia dovrebbe escludere le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messi in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.

La seconda soglia (importo totale annuo dei ricavi imponibili nell'Unione) dovrebbe invece limitare l'applicazione dell'imposta ai casi in cui vi sia un'impronta digitale significativa a livello dell'Unione in relazione ai ricavi oggetto dell'ISD. Questa soglia viene fissata a livello dell'Unione per non tener conto delle differenze nelle dimensioni di mercato che possono esistere all'interno dell'Unione.

Se l'impresa appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, le soglie devono essere applicate ai ricavi complessivi del gruppo consolidato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 6.

A prescindere dal fatto che sia stabilita in uno Stato membro o in una giurisdizione terza, un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni cui sopra si configura come un soggetto passivo. In funzione del luogo di stabilimento del soggetto passivo, le fattispecie che danno luogo all'ISD possono comprendere un soggetto passivo stabilito in una giurisdizione terza debitore dell'ISD in uno Stato membro, un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro debitore dell'ISD in un altro Stato membro, o un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro debitore dell'ISD in quello stesso Stato membro.

Luogo di imposizione (articolo 5)

L'articolo 5 stabilisce la parte dei ricavi imponibili ottenuti da un'entità da considerarsi ottenuta in uno Stato membro ai fini della presente imposta. Conformemente al concetto di

creazione di valore da parte degli utenti, che è alla base dell'ambito oggettivo di applicazione dell'ISD, questa disposizione stabilisce che l'ISD è dovuta nello Stato membro o negli Stati membri in cui si trovano gli utenti.

Questa impostazione si fonda sul principio secondo cui è la partecipazione dell'utente alle attività digitali dell'impresa che genera il valore per l'impresa stessa, che non sempre comporta un pagamento da parte dell'utente (ad esempio gli utenti che visualizzano un annuncio pubblicitario su un'interfaccia digitale) o che può comportare un pagamento da parte di alcuni utenti soltanto (ad esempio, le interfacce digitali multilaterali dove solo alcuni utenti devono pagare per accedere all'interfaccia, mentre altri possono accedervi gratuitamente). Di conseguenza, è lo Stato membro in cui si trova l'utente quello con diritti di imposizione per l'ISD, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia contribuito finanziariamente alla generazione di ricavi per l'impresa. Sono previste disposizioni speciali per stabilire quando si ritiene che un utente si trovi in uno Stato membro.

I ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di un servizio imponibile devono essere considerati, ai fini della presente direttiva, ottenuti in uno Stato membro in un periodo d'imposta se si ritiene che gli utenti di tale servizio si trovino in tale Stato membro in detto periodo d'imposta, conformemente alle norme stabilite all'articolo 5, paragrafo 2, che devono essere applicate per ciascun tipo di servizio imponibile. Nel caso di utenti coinvolti in un servizio imponibile che si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i ricavi imponibili ottenuti da un'entità dalla fornitura di tale servizio dovrebbero essere distribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale e in base ai diversi parametri di assegnazione stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, per ciascun tipo di servizio imponibile. Tali parametri di assegnazione sono stati fissati tenendo conto delle caratteristiche di ciascun servizio imponibile e, in particolare, di ciò che genera i ricavi per il prestatore del servizio.

Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro è preso in considerazione per determinare la parte dei ricavi da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

Per quanto riguarda la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali, per determinare la parte dei ricavi da assegnare a uno Stato membro viene operata una distinzione tra i casi in cui l'interfaccia facilita le corrispondenti operazioni direttamente tra gli utenti e i casi in cui non lo fa. Nei casi che comportano la facilitazione di tali operazioni, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta viene effettuata sulla base del numero di utenti che concludono un'operazione di questo tipo in tale periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro. Questa è infatti l'azione che di norma genera ricavi per l'entità che mette a disposizione l'interfaccia. I diritti di imposizione sui ricavi dell'impresa che mette a disposizione l'interfaccia sono assegnati agli Stati membri in cui si trovano gli utenti che concludono le operazioni corrispondenti, a prescindere dal fatto che gli utenti siano i venditori dei corrispondenti beni o servizi oppure gli acquirenti. Questo perché entrambi generano valore per l'interfaccia digitale multilaterale mediante la loro partecipazione, dato che il ruolo dell'interfaccia è di fare coincidere l'offerta e la domanda. Tuttavia, se il servizio di intermediazione non comporta la facilitazione delle operazioni corrispondenti, i ricavi sono generalmente ottenuti tramite pagamenti periodici dopo la registrazione o l'apertura di un conto su un'interfaccia digitale. Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta, si tiene conto del numero di utenti in tale periodo d'imposta titolari di un conto che è stato aperto utilizzando un dispositivo in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che sia stato aperto durante tale periodo d'imposta o in uno precedente.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati raccolti relativi agli utenti, l'assegnazione a uno Stato membro dei ricavi imponibili in un periodo d'imposta tiene conto del numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.

L'articolo 5, paragrafo 4, chiarisce inoltre che, ai fini della determinazione del luogo di imposizione, non si deve prendere in considerazione il luogo in cui è effettuato il pagamento per i servizi imponibili. Anche per i casi che riguardano la fornitura di beni o servizi direttamente tra utenti di un'interfaccia digitale multilaterale non si tiene conto del luogo in cui si svolgono tali operazioni corrispondenti.

In base alla disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si considera che gli utenti si trovano nello Stato membro corrispondente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo da loro utilizzato o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione. L'indirizzo IP è un indicatore semplice ed efficace per localizzare l'utente. Inoltre, se un soggetto passivo è a conoscenza, mediante altri mezzi di geolocalizzazione, che l'utente non si trova nello Stato membro corrispondente all'indirizzo IP, tale soggetto passivo potrebbe comunque utilizzare questo altro metodo di geolocalizzazione per stabilire il luogo di imposizione.

Esigibilità, calcolo dell'imposta e aliquota (articoli 6-8)

Conformemente all'articolo 6, la nuova imposta sarà esigibile in uno Stato membro per la parte di ricavi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta considerata ottenuta in tale Stato membro.

L'articolo 7 stabilisce la norma relativa al metodo di calcolo dell'ISD.

L'articolo 8 fissa un'aliquota unica del 3% per tutta l'Unione.

Obblighi (articoli 9-19)

Gli articoli da 9 a 19 stabiliscono un insieme di obblighi che i soggetti passivi responsabili del pagamento dell'ISD devono assolvere.

L'articolo 9 chiarisce che il soggetto passivo che fornisce servizi imponibili è responsabile del pagamento dell'imposta nonché di rispettare gli obblighi indicati nel capo 3. Tale articolo chiarisce inoltre che un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria è autorizzato a designare un'entità unica all'interno di tale gruppo ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al capo 3 per conto di ciascun soggetto passivo di tale gruppo che è debitore dell'imposta.

Al fine di gestire gli aspetti amministrativi relativi a questa imposta, un meccanismo di semplificazione sotto forma di sportello unico (*One-Stop-Shop*, OSS) è messo a disposizione di tutti i soggetti passivi. Il funzionamento dell'OSS si basa sul concetto che un soggetto passivo debitore dell'ISD in uno o più Stati membri possa servirsi di un unico punto di contatto (lo Stato membro di identificazione) per adempiere a tutti i suoi obblighi in relazione all'ISD (identificazione, presentazione della dichiarazione ISD e pagamento). Spetta allo Stato membro di identificazione condividere tali informazioni con gli altri Stati membri in cui l'ISD è dovuta, nonché trasferire la quota di ISD riscossa per loro conto.

Come spiegato all'articolo 10, per "Stato membro di identificazione" s'intende lo Stato membro in cui il soggetto passivo è debitore dell'ISD, tranne se è debitore dell'ISD in uno o più Stati membri, nel qual caso può scegliere lo Stato membro di identificazione.

Il fatto che un soggetto passivo possa essere residente ai fini dell'imposta sulle società non incide sulla determinazione dello Stato membro di identificazione ai fini dell'ISD, tenuto conto della natura diversa dell'imposta. Con ciò si intende anche evitare di imporre un onere

amministrativo sproporzionato agli Stati membri in cui un soggetto passivo può essere stabilito ai fini dell'imposta sulle società, ma non essere debitore dell'ISD. Pertanto, un soggetto passivo debitore dell'ISD in più Stati membri potrà servirsi dell'OSS nel suo Stato membro di identificazione per tutti i suoi obblighi in relazione all'ISD, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia fiscalmente residente ai fini dell'imposta sulle società. Ad esempio, un soggetto passivo debitore dell'ISD in due Stati membri (Stato membro A in cui è residente ai fini dell'imposta sulle società e Stato membro B in cui non è residente ai fini dell'imposta sulle società) che ha scelto lo Stato membro B quale Stato membro di identificazione, potrà adempiere a tutti i suoi obblighi in relazione all'ISD nei confronti di entrambi gli Stati membri (A e B) attraverso l'OSS.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo, per il soggetto passivo, di comunicare allo Stato membro di identificazione, mediante un sistema di autodichiarazione, di essere debitore dell'ISD nell'Unione, unitamente alle relative informazioni. Al soggetto passivo sarà attribuito un numero di identificazione conformemente all'articolo 11. Conformemente all'articolo 12, se un soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nell'Unione deve informarne lo Stato membro di identificazione, che cancella il soggetto passivo dal suo registro di identificazione. L'articolo 13 chiarisce le regole relative a eventuali modifiche dello Stato membro di identificazione.

Inoltre, il soggetto passivo deve trasmettere una dichiarazione ISD nello Stato di identificazione a norma dell'articolo 14, unitamente alle informazioni specificate all'articolo 15. In particolare, deve dichiarare, per ogni Stato membro in cui l'ISD è dovuta per il periodo d'imposta in questione, l'importo totale dei ricavi imponibili che si considera ottenuto dal soggetto passivo in quello Stato membro, nonché l'importo dell'ISD dovuta su tale importo. Deve inoltre dichiarare l'ISD totale dovuta in tutti gli Stati membri e le informazioni relative alle soglie applicabili ai fini dell'articolo 4.

Le modalità di pagamento sono disciplinate dall'articolo 16, che specifica anche che eventuali rimborsi dell'imposta ai soggetti passivi, se l'ISD dovuta è già stata trasferita dallo Stato membro di identificazione allo Stato membro in cui l'imposta era dovuta, dovrebbero essere effettuati da quest'ultimo direttamente al soggetto passivo in questione. Per evitare discrepanze nel funzionamento dell'OSS, l'articolo 17 introduce una disposizione che disciplina eventuali modifiche della dichiarazione ISD. L'articolo 18 riguarda la contabilità, la tenuta dei registri e le misure antifrode che devono essere istituite dagli Stati membri. Questa disposizione chiarisce anche che l'esistenza di un OSS e di uno Stato membro di identificazione non cambia il fatto che l'ISD è versata dal soggetto passivo direttamente a ciascuno Stato membro in cui è dovuta, e che tale Stato membro ha il diritto di imporre il pagamento dell'imposta direttamente al soggetto passivo interessato, nonché di porre in essere audit fiscali e misure di controllo.

L'articolo 19 stabilisce che ciascuno Stato membro deve designare l'autorità competente responsabile della gestione di tutti gli obblighi amministrativi connessi all'ISD, nonché di tutte le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al capo 4.

Cooperazione amministrativa per quanto riguarda gli obblighi (articoli 20-23)

Le disposizioni di cui agli articoli 20-23 disciplinano gli scambi necessari tra Stati membri per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi e la presentazione della dichiarazione di imposta, nonché il trasferimento degli importi corrispondenti ai pagamenti dell'ISD da parte dello Stato membro di identificazione agli altri Stati membri in cui l'imposta è dovuta.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica ridotta o inesistente, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.
- (2) Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale sono inadeguate e devono essere riviste.
- (3) Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE³ dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio.

¹ GU C del , pag..

² GU C del , pag..

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015) 192 final del 6.5.2015).

- (4) Nella sua comunicazione “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale”⁴, adottata il 21 settembre 2017, la Commissione ha identificato le sfide connesse all’economia digitale per le norme fiscali attuali e si è anche impegnata ad esaminare le opzioni politiche disponibili. Le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2017⁵ hanno invitato la Commissione ad adottare proposte per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell’economia digitale, prendendo anche atto dell’interesse di molti Stati membri nei confronti di misure temporanee sui ricavi delle attività digitali nell’Unione che non rientrino nell’ambito di applicazione delle convenzioni in materia di doppia imposizione.
- (5) Considerato il fatto che la tassazione dell’economia digitale è un problema di natura globale, l’approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l’OCSE sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell’Unione⁶ e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze⁷, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali.
- (6) In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell’imposta sulle società. L’adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l’emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell’Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un’impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale.
- (7) Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d’imposta sui servizi digitali (“ISD”) applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tale fattore (la creazione di valore da parte degli utenti) è alla base anche dell’azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese, come descritto nel considerando 5.
- (8) È necessario definire gli elementi seguenti dell’ISD: i ricavi imponibili (cosa viene tassato), il soggetto passivo (chi viene tassato), il luogo di imposizione (quale parte dei ricavi imponibili è considerata ottenuta in uno Stato membro e quando), l’esigibilità, il calcolo dell’imposta, l’aliquota dell’imposta e gli obblighi connessi, compreso un meccanismo di riscossione sotto forma di sportello unico (*One-Stop-Shop*).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale” (COM(2017) 547 final del 21.9.2017).

⁵ Conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell’economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).

⁶ Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final).

⁷ Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018) 1650 final).

- (9) L'ISD dovrebbe essere applicata ai soli ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. I servizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti e per i quali è generalmente maggiore il divario tra il luogo in cui i ricavi sono tassati e quello in cui il valore è creato. Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.
- (10) In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); e iii) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
- (11) I servizi consistenti nella collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità di un cliente mirata agli utenti di tale interfaccia dovrebbero essere definiti non con riferimento al proprietario dell'interfaccia digitale mediante la quale la pubblicità compare sul dispositivo dell'utente, bensì con riferimento all'entità che rende possibile la comparsa della pubblicità su tale interfaccia. Ciò in quanto il valore per l'impresa che colloca un annuncio pubblicitario di un cliente su un'interfaccia digitale è dato dal traffico degli utenti e dai dati degli utenti di cui si tiene generalmente conto ai fini della collocazione dell'annuncio, a prescindere dal fatto che l'interfaccia sia di proprietà dell'impresa stessa o di una terza parte che prende in affitto lo spazio digitale in cui comparirà la pubblicità. Tuttavia, è opportuno chiarire che qualora il fornitore del servizio pubblicitario e il proprietario dell'interfaccia digitale siano entità distinte, non si dovrebbe considerare che quest'ultimo abbia fornito un servizio imponibile ai fini dell'ISD. Ciò per evitare possibili effetti a cascata e la doppia imposizione degli stessi ricavi.
- (12) I servizi forniti da interfacce digitali multilaterali dovrebbero essere definiti con riferimento alla loro capacità di permettere agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi. L'elemento distintivo delle interfacce digitali multilaterali è che consentono un'interazione tra utenti che non sarebbe possibile se l'interfaccia non mettesse in corrispondenza tra loro gli utenti (in altri termini l'interfaccia consente agli utenti di entrare in contatto con altri utenti). Anche alcuni servizi comunemente noti come servizi di comunicazione o di pagamento, quali ad esempio i servizi di messaggistica istantanea, i servizi di posta elettronica o i servizi di pagamento elettronico, possono essere considerati come servizi che facilitano l'interazione tra utenti mediante un'interfaccia digitale, ma gli utenti non possono generalmente mettersi in contatto tra loro se non hanno già stabilito tale contatto con altri mezzi. I ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione o di pagamento dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, in quanto tali fornitori non sono operatori di mercato, bensì mettono a punto software di supporto o altri strumenti informatici che permettono agli utenti di entrare in contatto con altre persone con le quali, nella maggior parte dei casi, sono già in contatto.
- (13) Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti

dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD perché la creazione di valore per il dettagliante consiste nei beni o nei servizi forniti, mentre l'interfaccia digitale viene usata semplicemente come mezzo di comunicazione. Per stabilire se un fornitore venda beni o servizi online per proprio conto o se fornisca servizi di intermediazione si dovrà tenere conto della sostanza giuridica ed economica di un'operazione, quale risulta dagli accordi conclusi tra le parti interessate. Ad esempio, un fornitore di un'interfaccia digitale sulla quale sono messi a disposizione beni di terzi potrebbe essere considerato prestatore di un servizio di intermediazione (ovvero la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale) in cui non viene assunto alcun rischio d'inventario significativo o in cui è la terza parte che fissa, di fatto, il prezzo di tali beni.

- (14) I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. Sebbene sia consentita una qualche interazione tra i destinatari di tale contenuto digitale, e si possa quindi ritenere che il fornitore di tali servizi metta a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, è meno evidente che gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'impresa che fornisce il contenuto digitale. In compenso, dal punto di vista della creazione di valore l'accento è posto sul contenuto digitale stesso che è fornito dall'entità. Di conseguenza, i ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
- (15) Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale. Si intende così includere le varie forme che il contenuto digitale può assumere quando viene acquistato da un utente, il che non cambia il fatto che il fine esclusivo o principale dell'utente è l'acquisto del contenuto digitale.
- (16) È opportuno operare una distinzione tra il servizio descritto al considerando 14 e la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale mediante la quale gli utenti possono caricare e condividere contenuto digitale con altri utenti, o la messa a disposizione di un'interfaccia che facilita le corrispondenti cessioni di contenuto digitale direttamente tra gli utenti. Questi ultimi servizi costituiscono un servizio di intermediazione e quindi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD, quale che sia la natura dell'operazione corrispondente.
- (17) I servizi imponibili consistenti nella trasmissione dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare soltanto i dati generati dalle attività di tali utenti sulle interfacce digitali, escludendo i dati che sono stati generati da sensori o altri mezzi e digitalizzati. Il motivo è che i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetizzano, piuttosto che i servizi che utilizzano le interfacce soltanto come metodo per trasmettere i dati provenienti da altre fonti. L'ISD non dovrebbe quindi essere un'imposta sulla raccolta di dati o sull'utilizzazione dei dati raccolti da un'impresa ai fini interni della stessa, né sulla

condivisione dei dati raccolti da un'impresa con altre parti a titolo non oneroso. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dalla trasmissione di dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.

- (18) I servizi disciplinati dall'allegato I, sezione A, punti da 1) a 9), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ che sono forniti da sedi di negoziazione o da internalizzatori sistematici quali definiti nella stessa direttiva, o da fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD. Inoltre, i servizi che consistono nel facilitare la concessione di prestiti e che sono forniti da fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD. Per "fornitore di servizi di crowdfunding regolamentati" si intende un fornitore di servizi soggetto a tutte le norme future dell'Unione eventualmente adottate a norma dell'articolo 114 del TFUE per la regolamentazione dei servizi di crowdfunding.
- (19) Le interfacce digitali multilaterali che consentono agli utenti di beneficiare di servizi di esecuzione di ordini, di servizi di investimento o di servizi di ricerca di investimenti come quelli messi a disposizione dalle entità di cui sopra, o di venire a conoscenza di tali servizi, spesso comportano l'interazione degli utenti. Tuttavia, l'utente non svolge un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'entità che mette a disposizione un'interfaccia digitale. In compenso, il valore risiede nella capacità di tale entità di riunire venditori e acquirenti di prodotti finanziari in condizioni specifiche e distintive, che non si verificherebbero in altre circostanze (rispetto ad esempio a operazioni concluse al di fuori di tali interfacce direttamente tra le controparti). Un servizio che consiste nella messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale da parte di una simile entità va al di là della semplice agevolazione delle operazioni su strumenti finanziari tra utenti dell'interfaccia. Nello specifico, i servizi regolamentati che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva mirano a fornire un ambiente sicuro per le operazioni finanziarie. L'entità che fornisce tali servizi stabilisce quindi le condizioni specifiche alle quali tali operazioni finanziarie possono essere effettuate onde garantire alcuni elementi essenziali come la qualità nell'esecuzione delle operazioni, il livello di trasparenza sul mercato e l'equità di trattamento tra gli investitori. Infine, tali servizi hanno l'obiettivo fondamentale e specifico di agevolare i finanziamenti, gli investimenti o il risparmio.
- (20) Per quanto riguarda le piattaforme di crowdfunding, il crowdfunding basato su investimenti e il crowdfunding basato sul prestito dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, dal momento che i fornitori di tali servizi svolgono lo stesso ruolo delle sedi di negoziazione e degli internalizzatori sistematici e di conseguenza non costituiscono una intermediazione. Tuttavia, i servizi forniti dalle piattaforme di crowdfunding che non sono basate su investimenti o sul prestito e che costituiscono una intermediazione, come il crowdfunding basato sulle donazioni o il crowdfunding con ricompensa, o i servizi forniti da tali piattaforme consistenti nella collocazione di pubblicità, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (21) Poiché la trasmissione di dati da parte di sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici o fornitori di servizi di crowdfunding regolamentati è limitata alla fornitura

⁸ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

dei servizi finanziari regolamentati di cui sopra e ne fa parte, ed è disciplinata come tale dal diritto dell'Unione, anche la fornitura di servizi di trasmissione di dati da parte di tali entità dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'ISD.

- (22) Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 50 000 000 EUR.
- (23) La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi e che sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni, sono all'origine del divario maggiore tra il luogo in cui vengono tassati i ricavi e il luogo dove è creato il valore. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo la stessa soglia è stata proposta in altre iniziative dell'Unione⁹. Inoltre tale soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.
- (24) La seconda soglia (importo totale annuo dei ricavi imponibili nell'Unione) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta ai casi in cui vi sia un'impronta digitale significativa a livello dell'Unione in relazione al tipo di ricavi oggetto dell'ISD. Dovrebbe essere fissata a livello dell'Unione per evitare di tenere conto delle differenze nelle dimensioni di mercato che possono esistere all'interno dell'Unione.
- (25) Per conformarsi al quadro giuridico esistente, qualsiasi entità che sia un soggetto passivo e ottenga ricavi imponibili considerati ottenuti in uno Stato membro dovrebbe essere soggetta all'ISD in detto Stato membro, a prescindere dal fatto che tale entità sia stabilita in detto Stato membro, in un altro Stato membro o in una giurisdizione terza.
- (26) Disposizioni speciali dovrebbero essere previste per le entità appartenenti a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria. I ricavi ottenuti da un'entità tramite le forniture ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo a fini di contabilità finanziaria dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta. Al fine di determinare se un'entità sia al di sopra delle soglie applicabili e, pertanto, possa essere considerata un soggetto passivo, le soglie dovrebbero essere applicate ai ricavi complessivi del gruppo consolidato.

⁹ Cfr. articolo 2 della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016) 683 final).

- (27) Al fine di alleviare eventuali casi di doppia imposizione qualora gli stessi ricavi siano soggetti all'imposta sul reddito delle società e all'ISD, gli Stati membri dovrebbero consentire alle imprese di detrarre l'ISD versata come costo dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.
- (28) I ricavi imponibili di un'entità dovrebbero essere considerati ottenuti in uno Stato membro in un periodo d'imposta se gli utenti di un servizio imponibile fornito da tale entità si trovano in detto Stato membro. Si dovrebbe considerare che un utente si trovi in uno Stato membro in un periodo d'imposta sulla base di alcune norme specifiche, determinate per ciascuno dei servizi imponibili e basate sul luogo in cui un dispositivo dell'utente è stato utilizzato.
- (29) Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio.
- (30) Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.
- (31) Per quanto riguarda la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali, al fine di determinare la parte dei ricavi imponibili da attribuire ad uno Stato membro, è opportuno operare una distinzione tra i casi in cui l'interfaccia facilita le operazioni corrispondenti direttamente tra gli utenti e i casi in cui non lo fa. Nei casi che comportano la facilitazione delle operazioni corrispondenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe essere effettuata sulla base del numero di utenti che concludono un'operazione di questo tipo in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro. Questa è infatti l'azione che di norma genera ricavi per le imprese che mettono a disposizione l'interfaccia. I diritti di imposizione sui ricavi dell'impresa che mette l'interfaccia a disposizione dovrebbero essere assegnati agli Stati membri in cui si trovano gli utenti che concludono le operazioni corrispondenti, a prescindere dal fatto che gli utenti siano i venditori o gli acquirenti dei corrispondenti beni o servizi. Questo perché entrambi generano valore per l'interfaccia digitale multilaterale attraverso la loro partecipazione, dato che il ruolo dell'interfaccia è far corrispondere l'offerta alla domanda. Tuttavia, se il servizio di intermediazione non comporta la facilitazione delle operazioni corrispondenti, i ricavi sono generalmente ottenuti tramite pagamenti periodici dopo la registrazione o l'apertura di un conto su un'interfaccia digitale. Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta, si dovrebbe tenere conto del numero di utenti in tale periodo d'imposta titolari di un conto che è stato aperto utilizzando un dispositivo in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che il conto sia stato aperto durante tale periodo d'imposta o in uno precedente.
- (32) Per quanto riguarda la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto

del numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.

- (33) Dovrebbe essere possibile identificare il luogo in cui è situato il dispositivo dell'utente e, di conseguenza, il luogo di tassazione mediante l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo dell'utente o, se più accurati, altri strumenti di geolocalizzazione. Il luogo della tassazione non dovrebbe tenere conto del fatto che gli utenti abbiano contribuito finanziariamente alla generazione dei ricavi, del luogo a partire dal quale è stato effettuato il pagamento in cambio delle cessioni/prestazioni che danno luogo all'ISD, o del luogo in cui ha avuto luogo un'eventuale cessione di beni o prestazione di servizi corrispondenti appaltati tramite un'interfaccia digitale multilaterale.
- (34) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP) o ad altri strumenti di geolocalizzazione. In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.
- (35) I ricavi imponibili dovrebbero essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti da un soggetto passivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe. I ricavi imponibili dovrebbero essere considerati ottenuti da un soggetto passivo nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente pagati entro tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile in uno Stato membro per la parte di ricavi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta che è considerata ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe essere calcolata applicando l'aliquota dell'ISD a tale parte. È opportuno che a livello dell'Unione esista un'unica aliquota dell'ISD per evitare distorsioni nel mercato unico. L'aliquota dell'ISD dovrebbe essere fissata al 3%, valore che permette di conseguire un equilibrio adeguato tra i ricavi generati dall'imposta e la necessità di tener conto del diverso impatto dell'ISD per le imprese con margini di profitto differenti.
- (36) I soggetti passivi che forniscono servizi imponibili dovrebbero essere i debitori dell'ISD nonché rispettare una serie di obblighi amministrativi. Un meccanismo di semplificazione sotto forma di sportello unico (*One-Stop-Shop*, OSS) dovrebbe essere istituito per i soggetti passivi debitori dell'ISD in uno o più Stati membri, in modo che possano adempiere a tutti i loro obblighi in una sola volta (identificazione, presentazione della dichiarazione ISD e pagamento). Gli obblighi dovrebbero essere assolti in un unico Stato membro (Stato membro di identificazione), che dovrebbe raccogliere le informazioni e riscuotere il pagamento dell'ISD per conto degli altri Stati membri in cui l'imposta è dovuta e successivamente condividere con questi le informazioni pertinenti e gli importi riscossi. Tale meccanismo non pregiudica il fatto che l'ISD deve essere versata dal soggetto passivo direttamente a ciascuno Stato membro in cui essa è dovuta. Pertanto ciascuno Stato membro in cui l'ISD è dovuta

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

dovrebbe essere autorizzato a imporre il pagamento dell'imposta direttamente al soggetto passivo debitore, nonché a eseguire audit fiscali e attuare misure di controllo volte ad accertare l'imposta dovuta da un soggetto passivo. Tali misure di esecuzione e di controllo dovrebbero essere disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui l'ISD è dovuta.

- (37) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.
- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi amministrativi e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri necessari per il funzionamento del regime dello sportello unico, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe inoltre essere in grado di proporre norme comuni riguardanti la contabilità, la tenuta dei registri o altri obblighi stabiliti dagli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (39) Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle disposizioni adottate dall'Unione in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, quali le direttive del Consiglio 2011/16/UE¹² e 2010/24/UE¹³, o di altre misure disponibili a livello internazionale, quali la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e il modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
- (40) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (41) La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

¹³ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

¹⁴ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sui servizi digitali («ISD») applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) «entità», qualsiasi persona giuridica o istituto giuridico che svolge la propria attività attraverso una società o una struttura trasparente a fini fiscali;
- (2) «gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o a un sistema nazionale di informativa finanziaria;
- (3) «interfaccia digitale», qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti;
- (4) «utente», qualsiasi persona o impresa;
- (5) «contenuto digitale», i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, musica, video, testi, giochi e qualsiasi altro tipo di software, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale;
- (6) «indirizzo di protocollo internet (IP)», una serie di cifre assegnate a dispositivi in rete per facilitare la loro comunicazione via internet;
- (7) «periodo di imposta», un anno civile.

Articolo 3

Ricavi imponibili

1. I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un'entità sono considerati «ricavi imponibili» ai fini della presente direttiva:
 - (a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia;
 - (b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;
 - (c) la trasmissione di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.

2. Il riferimento ai ricavi di cui al paragrafo 1 comprende i ricavi lordi totali, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe.
3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica a prescindere dal fatto che l'interfaccia digitale sia di proprietà dell'entità responsabile per la collocazione della pubblicità. Quando l'entità che colloca la pubblicità non possiede l'interfaccia digitale, si considera che tale entità, e non il proprietario dell'interfaccia, fornisca un servizio rientrante nella lettera a).
4. Il paragrafo 1, lettera b), non comprende:
 - (a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di contenuto digitale o di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento;
 - (b) la fornitura da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico di uno dei servizi di cui alla direttiva 2014/65/UE, allegato I, sezione A, punti da 1) a 9);
 - (c) la fornitura da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding regolamentati di uno dei servizi di cui alla direttiva 2014/65/UE, allegato I, sezione A, punti da 1) a 9), o di un servizio consistente nell'agevolazione della concessione di prestiti.
5. Il paragrafo 1, lettera c), non comprende la trasmissione di dati da parte di una sede di negoziazione, di un internalizzatore sistematico o di un fornitore di servizi di crowdfunding regolamentati.
6. Nei paragrafi 4 e 5:
 - (a) «sede di negoziazione» e «internalizzatore sistematico» hanno il significato di cui, rispettivamente, alla direttiva 2014/65/UE, articolo 4, paragrafo 1, punti 24) e 20);
 - (b) «fornitore di servizi di crowdfunding regolamentati» è un fornitore di servizi di crowdfunding soggetto ad autorizzazione e vigilanza a norma di qualsiasi misura di armonizzazione adottata a norma dell'articolo 114 del trattato per la regolamentazione dei servizi di crowdfunding.
7. I ricavi derivanti dalla fornitura di un servizio di cui al paragrafo 1 da parte di un'entità appartenente a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria a un'altra entità dello stesso gruppo non sono considerati ricavi imponibili ai fini della presente direttiva.
8. Se un'entità appartenente a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria fornisce un servizio di cui al paragrafo 1 e i ricavi derivanti dalla fornitura di tale servizio sono ottenuti da un'altra entità del gruppo, ai fini della presente direttiva tali ricavi sono considerati ottenuti dall'entità che ha fornito il servizio.
9. I servizi di cui al paragrafo 1 sono indicati nei capi 2 e 3 della presente direttiva come «servizi imponibili».

Articolo 4
Soggetto passivo

1. Si intende per «soggetto passivo», con riguardo a un periodo d'imposta, qualsiasi entità che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'esercizio finanziario pertinente supera 750 000 000 EUR;
 - (b) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 50 000 000 EUR.
2. Se un'entità dichiara o ottiene ricavi in una valuta diversa dall'euro, i ricavi sono convertiti in euro ai fini del paragrafo 1 applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario pertinente o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il tasso pubblicato il giorno precedente.
3. Nei paragrafi 1 e 2 per «esercizio finanziario pertinente» si intende l'esercizio finanziario cui si riferisce il più recente bilancio consolidato disponibile redatto dall'entità prima della fine del periodo d'imposta in questione.
4. La norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applica per determinare, in conformità del paragrafo 1, lettera b), se i ricavi imponibili sono ottenuti all'interno dell'Unione.
5. Ai fini della presente direttiva i ricavi imponibili sono considerati ottenuti nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che gli importi in questione siano stati effettivamente pagati.
6. Se l'entità di cui al paragrafo 1 appartiene a un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria, tale paragrafo si applica invece ai ricavi a livello mondiale dichiarati dal gruppo nel suo insieme e ai ricavi imponibili ottenuti all'interno dell'Unione dallo stesso.

Capo 2

LUOGO DI IMPOSIZIONE, ESIGIBILITÀ E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Articolo 5 Luogo di imposizione

1. Ai fini della presente direttiva i ricavi imponibili ottenuti da un'entità in un periodo d'imposta sono considerati ottenuti in uno Stato membro in tale periodo d'imposta se gli utenti di tale servizio imponibile si trovano in tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

Il primo comma si applica a prescindere dal fatto che tali utenti abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi.
2. Per quanto riguarda il servizio imponibile, si considera che un utente si trovi in uno Stato membro in un periodo d'imposta se:
 - (a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
 - (b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):
 - i) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - ii) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto i), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo in tale Stato membro;
 - (c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in tale Stato membro per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.
3. Per ogni periodo d'imposta, la parte dei ricavi imponibili totali di un'entità che ai sensi del paragrafo 1 è considerata ottenuta in uno Stato membro è determinata come segue:
 - (a) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in proporzione al numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è apparso sui dispositivi degli utenti in tale periodo d'imposta;
 - (b) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

- i) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, in proporzione al numero di utenti che hanno concluso operazioni corrispondenti sull'interfaccia digitale in tale periodo d'imposta;
 - ii) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto i), in proporzione al numero di utenti che per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta detengono un conto che permette loro di accedere all'interfaccia digitale;
- (c) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in proporzione al numero di utenti che hanno generato dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo per accedere a un'interfaccia digitale, in tale periodo d'imposta o in un periodo d'imposta precedente.
4. Ai fini della determinazione del luogo di imposizione dei ricavi imponibili soggetti all'ISD, i seguenti elementi non sono presi in considerazione:
- (a) se si verifica una corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi direttamente tra gli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il luogo in cui tale corrispondente cessione o prestazione ha luogo;
 - (b) il luogo in cui è effettuato un pagamento per il servizio imponibile.
5. Ai fini del presente articolo, lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o, se più accurato, a qualsiasi altro metodo di geolocalizzazione.
6. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.

Articolo 6 Esigibilità

L'ISD è esigibile in uno Stato membro per la parte di redditi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta considerata ottenuta in tale Stato membro a norma dell'articolo 5. L'ISD diviene esigibile in tale Stato membro il giorno lavorativo successivo alla fine di tale periodo d'imposta.

Articolo 7 Calcolo dell'imposta

L'ISD è calcolata per uno Stato membro per un periodo d'imposta applicando l'aliquota dell'imposta alla parte dei ricavi imponibili di cui all'articolo 6.

Articolo 8 Aliquota

L'aliquota dell'ISD è del 3%.

Capo 3

OBBLIGHI

Articolo 9

Persona debitrice del pagamento e responsabile dell'adempimento degli obblighi

1. L'ISD è dovuta e gli obblighi di cui al presente capo sono adempiuti dal soggetto passivo che fornisce i servizi imponibili.
2. Un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria è autorizzato a designare un'entità unica all'interno di tale gruppo ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al presente capo per conto di ciascun soggetto passivo di tale gruppo che è debitore dell'imposta.

Articolo 10

Identificazione

1. Un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione di essere debitore dell'ISD in uno o più Stati membri.
2. La comunicazione è effettuata per via elettronica entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla fine del primo periodo d'imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell'ISD in conformità della presente direttiva (il «primo periodo di imposta»).
3. Lo Stato membro di identificazione è:
 - (a) lo Stato membro in cui il soggetto passivo è debitore dell'ISD per il primo periodo d'imposta;
 - (b) se il soggetto passivo è debitore dell'ISD per quel periodo d'imposta in più di uno Stato membro, lo Stato membro scelto dal soggetto passivo.
4. La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno le seguenti informazioni riguardanti il soggetto passivo:
 - (a) nome;
 - (b) denominazione commerciale, se diversa dal nome;
 - (c) indirizzo postale;
 - (d) indirizzo elettronico;
 - (e) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
 - (f) nome della persona di contatto;
 - (g) numero di telefono;
 - (h) Stati membri in cui il soggetto passivo è debitore dell'ISD;
 - (i) codice IBAN o OBAN.
5. Il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni fornite a norma del paragrafo 4.

6. Quando un'entità è designata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni fornite da tale entità designata a norma del presente articolo con riguardo a ciascun soggetto passivo del gruppo comprendono anche le informazioni relative alla stessa in riferimento agli elementi elencati al paragrafo 4, lettere da a) a g).
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un formato comune per la comunicazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 11
Numero di identificazione

1. Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ai fini dell'ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell'articolo 10.
2. Ciascun numero di identificazione individuale è composto da un prefisso conforme al codice ISO 3166 alpha 2, che consente di risalire allo Stato membro di identificazione. Tuttavia la Grecia e il Regno Unito utilizzano rispettivamente il prefisso «EL» e «UK».
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro sistemi di identificazione consentano di identificare i soggetti passivi e tengono un registro di identificazione di tutti i numeri di identificazione individuali da loro attribuiti.

Articolo 12
Cancellazione dal registro di identificazione

1. Un soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione, per via elettronica, in una delle seguenti circostanze:
 - (a) il soggetto passivo cessa di ottenere ricavi imponibili che ai sensi della presente direttiva sono considerati ottenuti nell'Unione;
 - (b) il soggetto passivo cessa di essere considerato un soggetto passivo;
 - (c) il soggetto passivo cessa di esistere;
 - (d) il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nell'Unione per qualsiasi altro motivo.
2. Lo Stato membro di identificazione cancella il soggetto passivo dal registro di identificazione al termine del periodo di 60 giorni lavorativi successivi alla fine del periodo d'imposta nel corso del quale l'informazione di cui al paragrafo 1 è stata comunicata.
3. L'articolo 10 si applica se, dopo la cancellazione del soggetto passivo dal registro di identificazione, esso diventa nuovamente debitore dell'ISD nell'Unione. I riferimenti di cui all'articolo 10 al primo periodo d'imposta esigibile vanno interpretati in tal senso.

Articolo 13
Modifica dello Stato membro di identificazione

1. Se un soggetto passivo ha scelto uno Stato membro di identificazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso è vincolato da tale scelta per il primo periodo d'imposta per il quale è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10 e per i due periodi d'imposta successivi.
2. Tuttavia, se il soggetto passivo cessa di essere debitore dell'ISD nello Stato membro di identificazione scelto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), esso modifica lo Stato membro di identificazione in conformità ai requisiti dell'articolo 10.
3. Qualsiasi modifica dello Stato membro di identificazione di un soggetto passivo è comunicata allo Stato membro di identificazione esistente e tale modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tale informazione è comunicata. Lo Stato membro di identificazione esistente cancella il soggetto passivo dal registro di identificazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.
4. Tale soggetto passivo informa il nuovo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 10 e i riferimenti contenuti in detto articolo al primo periodo d'imposta si intendono al periodo d'imposta a partire dal quale la modifica è applicabile.

Articolo 14
Dichiarazione ISD

Un soggetto passivo trasmette allo Stato membro di identificazione una dichiarazione ISD per ogni periodo d'imposta. La dichiarazione è trasmessa per via elettronica entro 30 giorni lavorativi dalla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Articolo 15
Informazioni relative alla dichiarazione ISD

1. La dichiarazione ISD riporta le seguenti informazioni:
 - (a) il numero di identificazione individuale di cui all'articolo 11;
 - (b) per ogni Stato membro in cui l'ISD è dovuta per il periodo d'imposta in questione, l'importo totale dei ricavi imponibili che si considera ottenuto dal soggetto passivo in quello Stato membro in detto periodo d'imposta, nonché l'importo dell'ISD dovuta su tale importo in quello Stato membro per detto periodo d'imposta;
 - (c) l'ISD totale dovuta dal soggetto passivo in tutti gli Stati membri per il periodo di imposta pertinente.
2. La dichiarazione ISD riporta inoltre, con riguardo al periodo d'imposta, l'importo totale dei ricavi a livello mondiale e l'importo totale dei ricavi imponibili all'interno dell'Unione applicabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1.
3. Lo Stato membro di identificazione può chiedere che la dichiarazione sia effettuata nella propria valuta nazionale.
4. Non appena riceve una dichiarazione ISD, lo Stato membro di identificazione vi assegna un numero di dichiarazione ISD.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro sistemi di identificazione consentano di identificare le dichiarazioni ISD e tengono un registro di identificazione delle dichiarazioni ISD con tutti i numeri di dichiarazione individuali ISD da loro attribuiti.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un formato comune per la dichiarazione ISD e il numero di dichiarazione ISD corrispondente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 16
Modalità di pagamento

1. L'ISD totale dovuta da un soggetto passivo in tutti gli Stati membri per un dato periodo d'imposta è versata dal soggetto passivo nello Stato membro di identificazione.
2. L'ISD totale dovuta è versata allo Stato membro di identificazione entro 30 giorni lavorativi dalla fine del periodo d'imposta in questione e il soggetto passivo, all'atto del pagamento, fa riferimento al numero di dichiarazione ISD corrispondente.
3. Se un soggetto passivo effettua il pagamento senza riferimento al numero di dichiarazione ISD corrispondente, o il numero di riferimento non corrisponde a una dichiarazione ISD pendente, lo Stato membro di identificazione può prendere provvedimenti per chiarire la questione. Se la questione rimane irrisolta, il pagamento è restituito al soggetto passivo e non è considerato effettuato ai fini dei paragrafi 1 e 2.
4. Il pagamento è effettuato su un conto bancario indicato dallo Stato membro di identificazione.
5. Lo Stato membro di identificazione può chiedere che il pagamento sia effettuato nella propria valuta nazionale.
6. Lo Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'ISD totale dovuta indicata nella pertinente dichiarazione ISD rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato.
7. Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un pagamento per una dichiarazione ISD che è successivamente risultata non corretta ed è stata modificata a norma dell'articolo 17 e tale Stato membro ha già distribuito l'importo agli Stati membri in cui l'imposta è dovuta, tali Stati membri in cui l'ISD è dovuta rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo.

Articolo 17
Modifiche della dichiarazione ISD

1. Le cifre contenute in una dichiarazione ISD possono essere modificate solo mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante adeguamenti apportati a una dichiarazione successiva.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le modifiche apportate successivamente a tale periodo

sono disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui, rispettivamente, l'ISD è dovuta.

3. Gli eventuali pagamenti supplementari dell'ISD dovuta a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuati dal soggetto passivo allo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 16 e i riferimenti all' «ISD totale dovuta» sono interpretati in tal senso. Eventuali rimborsi ad un soggetto passivo dell'ISD versata a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuati a norma dell'articolo 16, paragrafo 7.

Articolo 18

Contabilità, tenuta dei registri, misure antifrode, di esecuzione e di controllo

1. Gli Stati membri stabiliscono obblighi di contabilità, di registrazione e di altro tipo destinati a garantire che l'ISD dovuta all'erario sia effettivamente pagata. Tali norme adottate in uno Stato membro si applicano a qualsiasi entità debitrice dell'ISD in tale Stato membro, a prescindere dallo Stato membro di identificazione di tale soggetto passivo.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le misure da adottare a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri possono adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali con riguardo all'ISD.
4. Uno Stato membro di identificazione scelto a norma dell'articolo 10 agisce per conto degli altri Stati membri in cui l'ISD è dovuta ai fini degli obblighi imposti dal presente capo, ma l'ISD è versata dal soggetto passivo direttamente a ciascuno Stato membro in cui è dovuta. Pertanto, ciascuno Stato membro in cui l'ISD è dovuta ha il diritto di imporre il pagamento dell'imposta direttamente al soggetto passivo interessato. A tale riguardo si applicano le norme e le procedure di ciascuno Stato membro, incluse le norme e le procedure relative alle sanzioni, agli interessi e ad altre spese per il pagamento tardivo o il mancato pagamento dell'ISD, nonché le norme e le procedure relative all'esecuzione forzata dei crediti.
5. Gli audit fiscali e le misure di controllo posti in essere dagli Stati membri per accertare tutte le informazioni e i provvedimenti pertinenti per il calcolo dell'ISD dovuta da un soggetto passivo in tale Stato membro sono disciplinati dalle norme e dalle procedure applicabili in tale Stato membro.

Articolo 19

Designazione delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente responsabile sul proprio territorio della gestione di tutti gli aspetti relativi agli obblighi di cui al presente capo e al capo 4 e comunica alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di posta elettronica di tale autorità. Le denominazioni e gli indirizzi di posta elettronica delle autorità competenti sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Capo 4

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 20

Scambio di informazioni relative all'identificazione

1. Lo Stato membro di identificazione trasmette le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 10 all'autorità competente di ogni Stato membro in cui l'ISD è dovuta. La comunicazione è trasmessa entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno del ricevimento della comunicazione.
2. Lo Stato membro di identificazione informa inoltre gli altri Stati membri del numero di identificazione individuale attribuito al soggetto passivo interessato a norma dell'articolo 11.
3. Lo Stato membro di identificazione informa inoltre ciascuno Stato membro in cui l'ISD è dovuta in merito a eventuali cancellazioni dal registro di identificazione effettuate a norma dell'articolo 12 entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui è stata effettuata la cancellazione.

Articolo 21

Scambio di informazioni relative alla dichiarazione ISD

1. Lo Stato membro di identificazione trasmette le dichiarazioni ISD e le eventuali relative modifiche ricevute a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 17 all'autorità competente di ogni Stato membro in cui l'ISD è dovuta. Le dichiarazioni e le modifiche sono trasmesse entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno del loro ricevimento.
2. Se una dichiarazione ISD è trasmessa in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro di identificazione converte gli importi in euro applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione o, in assenza di pubblicazione in quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente, e trasmette tale informazione agli Stati membri interessati insieme alla dichiarazione, o alla modifica, trasmesse loro a norma del paragrafo 1.
3. Lo Stato membro di identificazione trasmette alle autorità competenti di ciascuno Stato membro in cui l'ISD è dovuta eventuali altre informazioni necessarie per collegare ogni pagamento alla corrispondente dichiarazione ISD.

Articolo 22

Scambio di informazioni sui pagamenti

1. Lo Stato membro di identificazione provvede affinché l'importo versato da un soggetto passivo a norma dell'articolo 16 e corrispondente all'ISD dovuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione sia trasferito all'autorità competente di tale altro Stato membro. Il trasferimento ha luogo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del pagamento.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è trasferito in euro sul conto bancario indicato da tale altro Stato membro.
3. Gli Stati membri comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri il numero di conto bancario da utilizzare ai fini del paragrafo 2.
4. Gli importi ricevuti dallo Stato membro di identificazione in una valuta diversa dall'euro sono convertiti in euro applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'ultimo giorno del periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisce o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il giorno di pubblicazione precedente.
5. Se un soggetto passivo versa solo una parte del totale dell'ISD da esso dovuta, lo Stato membro di identificazione provvede affinché tale parte sia trasferita alle autorità competenti degli Stati membri in cui l'imposta è dovuta in proporzione all'importo dovuto in ciascuno Stato membro. Lo Stato membro di identificazione informa le autorità competenti degli Stati membri in cui l'ISD è dovuta.
6. Se uno Stato membro in cui l'ISD è dovuta ha rimborsato l'eventuale importo versato in eccesso direttamente al soggetto passivo a norma dell'articolo 16, paragrafo 7, tale Stato membro comunica allo Stato membro di identificazione l'importo di tali rimborsi.

Articolo 23

Mezzi per lo scambio di informazioni

1. Le informazioni e la documentazione da trasmettere a norma del presente capo sono trasmessi per via elettronica.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità tecniche di trasmissione di tali informazioni e documentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capo 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25 Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [31 dicembre 2019], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2020].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*